

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri della rivista e, in anteprima, sulla Banca Dati

Sottoprodotti e biomasse al via il nuovo decreto

Il requisito sul quale si incentra principalmente l'onere probatorio è la certezza del riutilizzo, concetto ampliato sino al momento dell'effettivo impiego, coinvolgendo non solo la figura del produttore, ma anche quella del detentore

di **Federico Peres**, B&P Avvocati

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2017, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016 n. 264 contenente il «Regolamento recante **criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti**». Il concetto di «sottoprodotto», frutto dell'elaborazione della giurisprudenza comunitaria, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 152/2006 e ha subito negli anni significative modifiche. La nozione oggi vigente è contenuta nell'art. 184-bis (box 1). Ai sensi del comma 2, il ministero aveva la facoltà di intervenire con disposizioni regolamentari per identificare in modo chiaro per specifici sottoprodotti i criteri con cui dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui all'art. 184-bis. Dieci anni dopo, fatta eccezione per il D.M. n. 161/2012 sui materiali di scavo (in attesa, da tempo, di una revisione annunciata, restando per ora esclu-

si dall'ambito di applicazione del nuovo regolamento ex art. 3 comma 2) e per il D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, sul digestato non derivante da rifiuti, la disciplina è rimasta, a oggi, solo generale.

Il D.M. 264/2016 in commento non muta il quadro o, meglio, non lo mutano gli undici articoli e il secondo dei due allegati di cui il decreto si compone. Diverse considerazioni vanno svolte per l'allegato 1 che si occupa specificamente di «**biomasse**», provenienti da diverse attività (compresa quella industriale di lavorazione del legno), utilizzate come sottoprodotti per la produzione di biogas (sezione 1) o di energia mediante combustione (sezione 2). A questo fine, l'allegato 1 indica anche le operazioni di trattamento rientranti nella cosiddetta «*normale pratica industriale*» alle quali le biomasse possono essere sottoposte. Tornando all'articolo, l'obiettivo del decreto è, appunto, quello di agevolare – come detto, in termini generali – la dimostrazione della

sussistenza dei quattro requisiti che qualificano un residuo come «sottoprodotto». A questo fine il decreto propone alcune «modalità» con cui fornire la prova della sussistenza delle circostanze di cui sopra, fatta salva però la possibilità di fornirla anche in modo diverso (art. 4, comma 2). Il regolamento parrebbe, dunque, contenere **criteri non vincolanti**, come si ricava anche dall'art. 4, comma 4 rivolto al «*soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto*». Con questa chiave di lettura (ovvero quella relativa a una *facoltà* o, nella prospettiva del Ministero, un'opportunità che passa anche attraverso l'iscrizione in un apposito elenco presso le camere di commercio) si possono analizzare le diverse disposizioni che, a ben vedere, sollevano interrogativi di non poco momento (ai quali si cercherà di rispondere in un approfondimento che sarà pubblicato sui prossimi numeri della rivista e, in anteprima, sulla Banca Dati *on-line*⁽¹⁾). Il requisito sul quale princi-

[1] <http://www.ambientesicurezzaweb.it/category/banca-dati/> (accesso riservato agli abbonati)

palmente si incentra l'onere probatorio è la **certezza del riutilizzo** che il decreto in commento amplia sino al momento dell'effettivo utilizzo, coinvolgendo non solo il "produttore", ma anche il "detentore" che dovranno confrontarsi l'ambigua formula del «ciascuno per quanto di competenza».

Difficile è tradurre nella prassi concreta alcune disposizioni forse troppo articolate, come, ad esempio, l'art. 5, comma 2, secondo il quale la **certezza dell'utilizzo** «è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi».

Solo in apparenza più semplice è il richiamo a una **scheda tecnica** (art. 5, comma 5) che dovrà contenere le numerose informazioni di cui all'allegato 2, che dovrà essere numerata e vidimata, gestita secondo le modalità proprie dei registri Iva, sottoposta a revisione, autocertificata ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 (con le rilevanti implicazioni penali che ne conseguono) e corredata da un'ulteriore dichiarazione di conformità.

Meriterà attenta analisi anche l'art. 6 che si occupa del dibattuto requisito del trattamento rientrante nella «normale pratica

BOX 1

Art. 184-bis Sottoprodotto

«1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto».

industriale», distinguendo tra trattamenti successivi e trattamenti che costituiscono, invece, parte integrante del ciclo di produzione del residuo.

L'art. 8 detta prescrizioni per il **deposito** e la **movimentazione** dei sottoprodotti e l'art. 9 prevede **ispezioni, controlli e prelievi** da parte delle autorità competenti chiamate a compiere le «*verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle dispo-*

sizioni» di cui al decreto. In forza del carattere facoltativo delle modalità proposte dal decreto, queste ispezioni dovrebbero ragionevolmente riguardare i soggetti che si sono iscritti nell'elenco delle camere di commercio e che hanno, in questo modo, implicitamente manifestato la decisione di avvalersi, ai sensi dell'art. 4 comma 4, delle disposizioni del D.M. n. 264/2016, vincolandosi a esse.